

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3888

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCHETTINI, BRESCIA, FELISSARI, GALANTE, CANNELONGA, CIVITA, STEFANINI, TOMA, SANNELLA, BARZANTI, LAVORATO, CONTE, NARDONE, CHERCHI, MACCIOTTA, NERLI, COSTA ALESSANDRO, SANNA, BRUZZANI, PETROCELLI, MANNINO ANTONINO, MANGIAPANE, MONELLO, LAURICELLA, FOLENA**

*Presentata il 4 maggio 1989*

Interventi straordinari a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità dell'inverno 1988-1989 nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana

ONOREVOLI COLLEGHI! — La siccità che ha colpito l'agricoltura italiana durante l'inverno 1988/1989 ha prodotto in molte regioni italiane danni di dimensioni considerevoli e tali da pregiudicare non solo le produzioni agricole della presente annata agraria, ma anche il futuro, visto i danni prodotti sulle colture poliennali.

Agli effetti immediati sui redditi agricoli si aggiungono prevedibili conseguenze sull'entità degli investimenti, in quanto le aziende colpite si trovano in una situazione di restringimento delle possibilità economiche e contemporaneamente sono chiamate ad uno sforzo straordinario di investimento per sostenere i

costi di reimpianto e di nuova organizzazione aziendale.

Per affrontare una situazione così complessa e non risolvibile con gli strumenti attuali di intervento come la legge n. 590 del 15 ottobre 1981, presentiamo questa proposta di legge finalizzata ad attivare un intervento straordinario adeguato agli effetti provocati dalla siccità.

Infatti, alla luce della normativa attuale sulle calamità naturali e relativi stanziamenti, le regioni colpite della Basilicata, Puglia, Campania, Calabria, Molise, Toscana, Sicilia e Sardegna non riescono a garantire interventi all'altezza dei danni provocati all'agricoltura.

In particolare, con l'articolo 1 della presente proposta di legge si intende tra l'altro erogare un contributo straordinario a fondo perduto pari all'80 per cento dei danni stimati; sospendere le rate del credito agrario in scadenza e fiscalizzare totalmente i contributi agricoli unificati.

L'articolo 2 prevede l'emanazione, da parte del Ministro dell'agricoltura e delle

foreste, di un regolamento per la stima dei danni e le modalità di rimborso.

L'articolo 3 contiene la quantificazione dell'onere (valutato in 500 miliardi di lire per il biennio 1989-1990) e la copertura.

Considerata l'emergenza ci si augura di incontrare la disponibilità di altre forze politiche per una rapida approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Ai conduttori di aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi nel periodo invernale 1988-1989 delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana è concesso un contributo straordinario a fondo perduto pari all'80 per cento dei danni stimati.

2. Le rate di credito agrario in scadenza nel periodo maggio 1989-dicembre 1990 sono posticipate di un anno. Per il pagamento delle rate di cui al presente comma e per altre operazioni sospese per precedenti calamità, sono concessi mutui a tasso agevolato a carico dei conduttori nell'ordine massimo del 4 per cento.

3. Nelle regioni di cui al comma 1 è attuata la fiscalizzazione totale dei contributi agricoli unificati.

### ART. 2.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le regioni interessate, provvede ad emanare un regolamento per la stima dei danni e le modalità del rimborso, nonché ad emanare provvedimenti di attuazione per l'attivazione dei mutui di cui al comma 2 dell'articolo 1.

### ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 miliardi, di cui 65 miliardi per l'anno 1989 e 435 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989 utiliz-

zando, quanto a lire 65 miliardi per l'anno 1989, l'accantonamento « Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (*European fighter aircraft*) » e quanto a lire 435 miliardi per l'anno 1990 la relativa proiezione dell'accantonamento « Revisione delle aliquote ed aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.